



del 10 novembre 2018

Uffici periferici interforze – attribuzione della delega per la verifica ed il confronto ai funzionari della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 9 novembre all'Ufficio Relazioni Sindacali

Le vigenti disposizioni prevedono che alla contrattazione decentrata per le articolazioni periferiche interforze, presso le quali non vi sia in servizio un funzionario della Polizia di Stato, deve provvedere un funzionario della Questura competente alla gestione amministrativa, preferibilmente in servizio all'ufficio di Gabinetto.

Tale ipotesi, al momento della sottoscrizione dell'attuale Accordo Nazionale Quadro aveva senso nella misura in cui presso i predetti uffici interforze, e in particolare nei Nuclei Operativi di Protezione, la direzione era demandata ad un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, senza la presenza di un funzionario della Polizia di Stato in organico.

Oggi, per effetto del Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n.95, che ha revisionato i ruoli delle Forze di polizia, nella maggior parte dei N.O.P. prestano servizio colleghi Commissari con incarico di funzionario addetto, la cui qualifica permetterebbe di fare a meno di ricorrere al funzionario in servizio nelle Questure per lo svolgimento delle suddette attività, ivi comprese quelle di verifica e confronto.

A nostro parere, fare espletare i momenti di confronto sindacale direttamente ai funzionari in servizio negli uffici periferici a strutturazione interforze, sia anche per delega, da un lato favorirebbe la puntualità e la dinamicità dell'Amministrazione, e dall'altro, riconoscerebbe dignità e ruolo ai colleghi della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Aggiornamenti stipendiali cedolino novembre 2018

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali nr.555/RS/01/33/4141 dell'8.11.2018

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che con il cedolino stipendiale del corrente mese di novembre saranno aggiornate le partite stipendiali, derivanti da promozione, al personale con qualifica di dirigente superiore, vice questore aggiunto e vice commissario del ruolo ad esaurimento.

Inoltre, in merito all'adeguamento stipendiale del personale proveniente dal IX corso di formazione per vice ispettori, è stato evidenziato che con il cedolino del corrente mese sarà aggiornata la partita stipendiale a circa 990 dipendenti, con esclusione dell'assegno di funzione, che sarà elaborato presumibilmente con la mensilità stipendiale di gennaio 2019.

Con riferimento all'ulteriore personale del medesimo corso di formazione, è stato rappresentato che, per circa 740 vice ispettori provenienti dalla qualifica di sovrintendente capo, sovrintendente capo con 4 anni di anzianità nella qualifica e sovrintendente capo "coordinatore", beneficiari, oltre che dell'assegno ad personam previsto dall'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, anche dell'assegno di funzione, l'adeguamento della partita stipendiale avverrà contestualmente all'aggiornamento di quest'ultimo.

Tanto si rende necessario per il perdurare delle criticità tecniche nella procedura NoiPa per l'aggiornamento degli assegni di funzione, già segnalate lo scorso mese di marzo, così da evitare che possano nuovamente prodursi situazioni debitorie non dovute.

Per la risoluzione della problematica si sta realizzando presso il CENAPS una procedura dedicata, che sarà perfezionata presumibilmente nel mese di gennaio 2019.

Per circa 90 vice ispettori, l'adeguamento stipendiale sarà effettuato a seguito della revisione della procedura di decretazione economica, necessaria per il corretto calcolo del trattamento economico, anch'essa prevista presumibilmente per il prossimo mese di gennaio.

E' stato infine rappresentato che analoga comunicazione sarà effettuata agli Uffici Amministrativo-contabili che gestiscono la partita stipendiale del personale interessato dalle casistiche.

Aggiornamento concorsi

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami", sono stati pubblicati:

- Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di 654 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata della Difesa;
- Decreto di scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato;
- Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 30 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

Inoltre, sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno n 1/51 del 9 novembre, è stato pubblicato il diario della prova scritta del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per Vice Ispettore.

Attuazione disposizioni del d.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato

Nella Newsletter del 10 settembre 2018 [doc. web n. 9040242] viene reso noto il testo del parere del Garante per la Protezione dei dati personali sullo schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'Interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Si tratta dell'atto – R.d.P. n. 423 del 19 luglio 2018.

L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 81/2008, infatti, prevede che la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali, alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema di decreto, è articolato in quattro capi e si compone di 20 articoli.

Il Capo I dello schema di decreto contiene le disposizioni di carattere generale applicabili in tutti i luoghi di lavoro oggetto del decreto, al fine di garantire efficace e specifica tutela alla salute ed alla sicurezza.

Il primo articolo dello schema di decreto delimita l'ambito di operatività delle disposizioni comuni concernenti le speciali modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei riguardi degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, indicando l'ambito di applicazione dello schema sotto il profilo soggettivo.

L'articolo 2 dello schema di decreto, indica quali debbano essere le regole per l'individuazione del "datore di lavoro" e delinea il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Il comma 2 dello stesso articolo, prevede che le funzioni di datore di lavoro, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, nelle strutture di cui trattasi, possano essere assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Su tale articolo, come si legge anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto, "è stata valutata la necessità di operare una deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/2008 in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative sia del Dipartimento della pubblica sicurezza sia del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".

L'articolo 4 dello schema, si occupa delle segnalazioni e della trasmissione dei documenti che il decreto legislativo n. 81 pone a carico del datore di lavoro e del medico competente, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale in servizio nelle strutture oggetto dello schema di decreto, dettando una disciplina differenziata per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, da un lato, e per quello dell'amministrazione civile dell'interno, dall'altro.

Il comma 2 di suddetto articolo, inoltre, prevede che i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tali categorie di personale sono, poi, trasmessi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a soli fini statistici e in forma aggregata e anonima. La trasmissione avviene attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 5 prevede che il servizio di prevenzione e protezione sia istituito avvalendosi - al fine di assicurare la massima tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni gestite nei luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 1 dello schema di decreto- solo di personale dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenze.

Gli articoli 6 e 7 dello schema individuano, rispettivamente, gli organi deputati a svolgere l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e nelle strutture indicate dall'articolo 1 dello schema di decreto e le relative competenze e conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 81, si sancisce l'esclusività dell'azione di vigilanza "interna" sulle strutture delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, ivi comprese le aree riservate o operative o che presentano analoghe esigenze.

Il Capo II e il Capo III disciplinano le disposizioni applicabili, rispettivamente, nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nell'ambito delle strutture destinate, per finalità istituzionali, alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno, da un lato, e in quelle del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, dall'altro.

L'articolo 8 individua, in dettaglio, le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative, che debbono essere tenute presenti nell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei predetti uffici. Prevede, inoltre, che nei medesimi uffici siano, in ogni caso, salvaguardate le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio e delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati o comunque di interferenze dall'esterno; la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

L'articolo 9 è dedicato alle funzioni di medico competente e prevede che tale funzione sia svolta dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

L'articolo 10 detta disposizioni per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, conformando anche in questo caso le relative procedure alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81, mentre l'articolo 11 disciplina la formazione, informazione e l'addestramento del personale.

L'articolo 12 prevede disposizioni in materia di controlli tecnici, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni. In particolare in esso si dispone che i materiali, le armi, le installazioni, le attrezzature di protezione, e gli altri mezzi specificati nella norma restino disciplinati dalle specifiche "procedure elaborate" sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare d'uso/istruzione di impiego e manutenzione.

L'articolo 14, detta i criteri per la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui è ritenuta inopportuna o è preclusa la divulgazione, relative alle gare d'appalto e al documento di valutazione dei rischi da interferenze.

Il Garante, non ha rilevato particolari profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, ritenendo lo schema, nel suo complesso, conforme ai principi di cui all'articolo 5 e ai presupposti di liceità stabiliti dagli articoli 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio 2018.

In particolare, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, il Garante ha precisato come il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, delineato dallo schema di decreto, abbia rilevanza ai soli fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei dipendenti, restando salva la titolarità dei relativi trattamenti e l'imputazione delle eventuali conseguenti responsabilità in capo all'amministrazione interessata.

Cionondimeno, il Garante ha ritenuto necessario fornire talune precisazioni volte a perfezionare il testo dello schema di decreto nei termini di seguito indicati.

Ad esempio, per quanto riguarda il personale dell'amministrazione civile dell'Interno, le segnalazioni e le trasmissioni di documenti debbono essere effettuate nei casi e nei modi previsti in via ordinaria dal decreto n. 81 (ossia nei confronti dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1 d.lg. n. 81/2008, ASL e VV.FF.) ma occorre che le stesse siano "comunque inoltrate" anche in favore degli organi di vigilanza interni (art. 4, comma 3, dello schema). Sul punto, anche alla luce del principio di proporzionalità, si ritiene opportuno valutare la necessità di prevedere tale doppio regime di comunicazione.

Sotto altro profilo, sebbene al personale delle Forze di Polizia e al personale delle Forze armate non trovi applicazione la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) che presuppone trattamenti in capo all'INAIL, lo schema di decreto prevede comunque, al comma 2 del predetto articolo 4, la trasmissione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali di tale personale, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) "a fini statistici, in forma anonima e aggregata".

Al riguardo, resta fermo che tale flusso informativo debba, in ogni caso, avvenire nell'ambito della cornice normativa del decreto interministeriale 25 maggio 2016 n. 183 nel senso che la trasmissione dei dati di tale personale debba avvenire per le sole finalità di cui all'articolo 8 comma 1 decreto n. 81 ("orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici [...]") e nel rispetto delle indicazioni già fornite dal Garante con i menzionati pareri, rispettando le speciali modalità di partecipazione al sistema da parte delle forze armate e di polizia e applicando tecniche di anonimizzazione dei dati che non consentano l'identificabilità delle persone fisiche interessate (cfr., punto 2.4. del parere Garante n. 295 del 2014).

Ricorso Tar Lazio corresponsione indennità di missione ai frequentatori del 9° corso vice ispettori della Polizia di Stato

A beneficio dei colleghi interessati, rappresentiamo, di seguito, lo stato di trattazione dei due ricorsi patrocinati dal Siulp, per il primo dei quali (n. 809/2018 RG) era stata presentata anche una formale istanza cautelare di sospensione degli effetti del Decreto con cui il Capo della Polizia aveva collocato i ricorrenti in aspettativa per la frequenza del corso di formazione interno. Domanda cautelare per la quale abbiamo rinunciato alla Camera di Consiglio all'uopo fissata, dopo che lo stesso Collegio giudicante - con Ordinanza n. 326/2018 - aveva rigettato l'istanza cautelare connessa a un ricorso simile presentato da altri interessati.

In quella ordinanza, invero, il Tar ha rilevato - da un lato - la fondatezza dell'eccezione della propria incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Amministrazione, in considerazione del fatto che nel ricorso introduttivo non sono state specificate le sedi di servizio dei vari ricorrenti, cosicché vi sarebbe carenza di esposizione di elementi essenziali relativi ad un presupposto processuale e - dall'altro lato - che la lamentata lesione di carattere economico è ristorabile all'esito dell'eventuale accoglimento del ricorso in sede di merito, mentre non ha ravvisato il carattere di concretezza ed attualità del paventato danno alla posizione ordinamentale dei ricorrenti.

Quest'ultimo rilievo era stato previsto dai nostri legali, che avevano motivato la richiesta cautelare lamentando la lesione grave ed irreparabile non della mancata percezione dell'indennità tout court, ma del mancato impiego della predetta indennità per le esigenze individuali e familiari dei ricorrenti.

Quanto all'eccezione di indeterminazione del ricorso, non dovrebbero esserci problemi considerato che nei nostri ricorsi era specificata la sede di servizio dei ricorrenti, ovvero - nell'ottica del proposto gravame - la sede ove attualmente loro effettuano il corso formativo.

Qualche giorno prima della Camera di Consiglio fissata - in data 20 febbraio 2018 - per la discussione della nostra istanza cautelare, la Difesa erariale ha depositato una Relazione ministeriale e degli allegati. Dovendo, quindi, replicare ai rilievi ivi contenuti, e stante il citato precedente negativo, si è chiesto e ottenuto un rinvio della discussione dell'istanza cautelare, già fissata, direttamente al merito.

Ovviamente, per il secondo ricorso (n. 2284/2018 RG) non è stata avanzata richiesta di una pronuncia cautelare, ma la discussione congiunta all'altro ricorso.

Per sollecitare la trattazione del merito di entrambi i gravami e, quindi, la fissazione della relativa udienza, sono state depositate due formali Istanze di prelievo.

Sarà nostra cura fornire gli ulteriori aggiornamenti sulla vicenda

Illegittimo l'ordine di riferire ai superiori imposto agli ufficiali di p.g. in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale

Agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono più tenuti a riferire ai propri vertici, in via gerarchica, le notizie di reato inoltrate all'autorità giudiziaria. La Corte Costituzionale ha cancellato l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 177/2016.

Detta norma prevedeva che, a seguito di apposite istruzioni, la polizia trasmettesse alla propria scala gerarchica 'le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del Codice di procedura penale'.

La Corte, pur riconoscendo che le esigenze di coordinamento informativo poste a fondamento della disposizione impugnata sono meritevoli di tutela, ha ritenuto lesiva delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero, garantite dall'articolo 109 della Costituzione, la specifica disciplina della trasmissione per via gerarchica delle informative di reato.

Quel vincolo, ha stabilito la Corte costituzionale, lede le prerogative costituzionali del pubblico ministero, che, in base all'articolo 109 della Costituzione, «dispone direttamente della polizia giudiziaria».

Si tratta di una sentenza definita storica dal procuratore di Bari Giuseppe Volpe, che ha promosso innanzi alla Consulta il giudizio relativo al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per le seguenti motivazioni di diritto:

- Ritenuta parziale abrogazione del segreto investigativo disposto dall'art. 329 cod. proc. pen.;
- Denunciata violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e della diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria;
- Eccesso di delega;
- Violazione del principio di ragionevolezza.

Con richiesta alla Corte di dichiarare che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri adottare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 nella parte in cui prevedono che "al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale", e Conseguente annullamento di dette disposizioni.

La Corte Costituzionale ha aderito alla tesi ricorrente secondo cui la norma impugnata rischiava di «compromettere il segreto istruttorio e la stessa obbligatorietà dell'azione penale, poichè imponeva l'obbligo per la polizia giudiziaria di riferire ai superiori, cioè «anche a organi che non sono di pg, fino ai vertici nazionali che sono di nomina politica, in dipendenza diretta dal Governo».

Al riguardo IL SIULP, in una nota inviata al Capo della Polizia Prefetto Gabrielli nel febbraio 2011, aveva evidenziato il problema, sottolineando l'esigenza di valutare l'opportunità di intraprendere iniziative per risolvere il palese conflitto di norme e dare punti di riferimento univoci a salvaguardia del personale impegnato nelle funzioni di Polizia Giudiziaria e perciò stesso sottoposto alla dipendenza funzionale nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

La perequazione delle pensioni

Sull'argomento va premesso che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sulla base del principio che: "L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, non può essere irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.).

Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost."

Ai fini della disamina dell'attuale adeguamento delle pensioni agli indici ISTAT è importante il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016, nel quale veniva indicata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 nell'ammontare del +0,0 dal 1° gennaio 2016.

Allo stesso modo la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 veniva quantificata nel + 0,0 dal 1° gennaio 2017.

La ragione precipua dell'assenza di adeguamento risiedeva nel saldo negativo dello 0,1% dell'inflazione (l'art. 1 del decreto dispone che "La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016").

A partire dal 1° gennaio 2018, le pensioni sono tornate a crescere e la rivalutazione viene effettuata sulla base dell'indice di rivalutazione calcolato sui dati Istat definitivi del 2017 e sull'indice di rivalutazione provvisorio per il 2018, con una percentuale di variazione dell'1,1%. Tutti i dettagli sono contenuti nella circolare Inps pubblicata il 21 dicembre 2017 contenente anche le tabelle utili per il calcolo.

Dal 1° gennaio 2019, invece, si dovrebbe assistere alla ripartenza della c.d. perequazione automatica. La c.d. "scala mobile" del passato bloccata dalla Riforma Fornero del 2011 e la fase transitoria del Governo Letta dovrebbe ritenersi conclusa e quindi ripartirà la rivalutazione con aumento degli assegni pensionistici. Tuttavia, per conoscere le cifre esatte dell'aumento occorrerà attendere l'apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze e del ministero del lavoro.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 47/2018 del 10 Novembre 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati